

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5119 del 27/09/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ITACA SOCIETÀ' AGRICOLA A R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI ALLEVAMENTO SUINI CON INDIRIZZO PRODUTTIVO DA INGRASSO - SVEZZAMENTO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), LOC. MURADELLO N. 41
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5248 del 22/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA ITACA SOCIETÀ' AGRICOLA A R.L. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI ALLEVAMENTO SUINI CON INDIRIZZO PRODUTTIVO DA INGRASSO - SVEZZAMENTO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), LOC. MURADELLO N. 41

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta ITACA SOCIETÀ' AGRICOLA A R.L., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Pontenure con nota del 27/04/2017, prot. n° 3404 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° 4782) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento suini con indirizzo produttivo da ingrasso - svezzamento". L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nel suolo;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa dallo Sportello Unico del Comune di Pontenure con note del 13/07/2017 (prot. Arpae in pari data n° 8424 e N °8425);

PRESO ATTO che:

- la potenzialità complessiva dell'allevamento di cui viene chiesta l'autorizzazione è la seguente:

TIPOLOGIA	N. CAPI MEDIAMENTE PRESENTI
suinetti	4000

- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante fossa Imhoff , degrassatore e successivamente convogliate nel suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione con condotta disperdente;
- il carico organico generato è pari a 0,5 A.E. a fronte di un impianto di sub-irrigazione dimensionato per 2 A.E.;
- dalla documentazione agli atti risulta che la falda non possa avvicinarsi a meno di un metro dal fondo dello scavo per il posizionamento della sub-irrigazione;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 14/9/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché quanto dichiarato dal rappresentante dell'Azienda in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta ITACA SOCIETÀ' AGRICOLA A R.L., per l'attività di "allevamento suini con indirizzo produttivo da ingrasso - svezzamento" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ITACA SOCIETÀ' AGRICOLA A R.L.** (C. FISC. 01650080334) - avente sede legale in Comune di Piacenza via XX Settembre n. 12 - per l'attività di "allevamento suini con indirizzo produttivo da ingrasso - svezamento" svolta nello stabilimento sito in Comune di Pontenure, Loc. Muradello n° 41. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamentodi cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
 - a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
 - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
 - c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;

- d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - e) nel periodo estivo devono essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione ed il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali;
 - f) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
 - g) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - o gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - o gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - o gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - h) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - i) Il gestore deve **preventivamente** comunicare ad Arpa di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - j) il termine ultimo di **messa in esercizio** è fissato a cinque mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - k) il termine ultimo di **messa a regime** è fissato a sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
 - m) **dall'1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato con Delibera Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 115 del 11.4.2017;**
3. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) deve essere prodotto al Comune di Pontenure e all'Arpa, il certificato di collaudo del lago di stoccaggio del liquame, attestante la perfetta tenuta dell'invaso, in osservanza alle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 1/2016, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP;
 - b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - c) deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico ogni 5 anni dalla Comunicazione iniziale o dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 1/2016;
 - d) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 1/16;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo attraverso sub-irrigazione, le seguenti prescrizioni:
- a) entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP dovranno essere realizzati/adequati gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche dandone comunicazione al Comune di

Pontenure e ad ARPAE;

- b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
 - c) il sistema disperdente di sub-irrigazione mantenga nel tempo le caratteristiche tecniche per un corretto funzionamento che garantisca anche l'impossibilità di interferire con la falda sottostante;
 - d) la sommità della trincea dovrà risultare sempre rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
 - e) dovrà essere prevista una distanza minima di 30 m. tra il sistema di sub-irrigazione ed una qualsiasi altra condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio di acqua potabile;
 - f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della fossa Imhoff e del degrassatore; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - g) qualsiasi modifica rispetto ai sistemi di trattamento o modalità di scarico dovrà essere comunicata al Comune di Pontenure e ad ARPAE;
5. **di fare salvo** che fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Pontenure sulla base del presente atto – sostituisce la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 17808;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Regolamento Regionale n. 1/2016 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4.);
 - l'aggiornamento dell'elenco dei terreni su cui la ditta effettua lo spandimento degli effluenti, da elaborare utilizzando il sistema informatico denominato "Gestione Effluenti", non comporterà necessariamente l'aggiornamento dell'atto, ma dette modifiche potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, come previsto dal Reg.to Reg.le n. 1/2016;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.